# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 491)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ALTISSIMO)

(V. Stampato Camera n. 903)

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 febbraio 1984

Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

Le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, durano in carica fino all'emanazione della legge-quadro per l'artigianato e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.